

A PROPOSITO DI SCIENZA E PROCESSO

Nota a [Cass., Sez. III, sent. 18 febbraio 2020, dep. 29 maggio 2020, n. 16458, Pres. Ramacci, Rel. Galterio](#)

di Guglielmo Gulotta

In una recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che le conclusioni del consulente del PM *“comunque, pur costituendo anch’esse il prodotto di una indagine di parte, devono essere assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa”*.

Nella sentenza che qui si commenta si legge, ancora, *“Come condivisibilmente affermato da un precedente arresto di questa Corte non può prescindersi dal ruolo precipuo rivestito dall’organo dell’accusa e dal suo diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell’indagato, come stabilito dall’art. 358 c.p.p.: “se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contraddittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quella della ricerca della verità concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni” (Sez. 2, n. 42937 del 24/9/2014, non massimata). È del resto dallo stesso ruolo di ausiliario dell’organo che lo ha nominato che discende la qualifica di pubblico ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il cui elaborato, pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del dibattimento, è pur sempre frutto di un’attività di natura giurisdizionale che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata. Gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato si sensi dell’art. 359 c.p.p, rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell’ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti in giudizio”*.

Questa sentenza è stata già criticata sotto il profilo giuridico¹. È stato evidenziato il contrasto della motivazione con le garanzie costituzionali (art. 111 Cost.) e convenzionali europee (art. 6 CEDU), oltre che con la specifica disciplina prevista dal codice di procedura penale per l’attività del consulente tecnico (artt. 230 e 233 c.p.p.) e per gli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.).

¹ Tra le altre, BERGAMASCHI G., *La parità delle parti e quel minus habens del consulente dell’imputato*, in [ilpenalista.it](#), 1° ottobre 2020; MARANDOLA A., *Una sentenza in contrasto con i principi del “giusto processo” e la parità delle armi*, in [ilpenalista.it](#), 20 ottobre 2020.

Il tema dei rapporti tra scienza e processo penale, un settore che può essere definito di *epistemologia scientifica processuale*, è stato affrontato in diverse recenti pronunce dalla Suprema Corte che ha descritto il ruolo di *peritus peritorum* ricoperto dal Giudice come colui che è deputato a valutare, con differenti parametri, l'opinione scientifica più pertinente al caso concreto².

L'aspetto valutativo della prova scientifica è stato precisato dalla Corte di Cassazione quando, il 27 marzo 2015, ha annullato la pronuncia di condanna nei confronti di Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto il primo novembre 2007 a Perugia. Scrive la Corte: *"La prova scientifica non può, infatti, ambire a un credito incondizionato di autoreferenziale attendibilità in sede processuale, per il fatto stesso che il processo penale ripudia ogni idea di prova legale"*³.

Recentemente, per esempio, la Suprema Corte ha ribadito che *"in tema di prova scientifica, il giudice può porre a fondamento della decisione una teoria non sottoposta al vaglio della comunità scientifica o non ancora accreditata presso di essa a condizione che risultino idoneamente documentati, da un lato, la base scientifica d'indagine, gli studi pregressi, i fondamentali criteri oggettivi ed i riscontri fattuali a supporto della teoria medesima e, dall'altro, le caratteristiche di professionalità, qualificazione ed indipendenza di chi ne è autore"*⁴. Differentemente ragionando, il Sant'Uffizio aveva ben ragione a chiedere e ad ottenere che Galileo abiurasse.

Nei processi capita sempre che ci sia un'asimmetria determinata dal fatto che il Pubblico Ministero sostiene l'accusa ma è anche rappresentante della legge quindi in ipotesi potrebbe (e talvolta succede) anche non sostenerla (il che gli dà più credibilità quando la sostiene), mentre l'avvocato deve in ogni caso difendere il suo cliente trascurando eventuali prove a suo carico⁵.

La divisione delle carriere potrebbe in un certo senso allentare, ma mai neutralizzare, questa differenza; ma è solo quando il difensore riesce – e non capita spesso – a mostrare che quello che egli dice e fa non è solamente nell'interesse della persona seduta al suo fianco che lo ha pagato per farsi difendere, ma in ragione di interessi più alti che riguardano la giustizia e l'ordinamento in generale, che questa asimmetria scompare.

È una vera iattura che tra le materie che vengono studiate fino a diventare avvocato o magistrato in Cassazione non ci sia l'epistemologia. Sì, noi studiamo la filosofia ma deve essere "del diritto", altrimenti a cosa servirebbe? Non è proprio così. La verità è che la sentenza qui commentata ignora il fatto che le questioni scientifiche non hanno spesso una soluzione univoca, molte questioni sono aperte e c'è chi la pensa in un modo e chi in un altro. Invero, un'altra sentenza di Cassazione ha preso atto correttamente della situazione in tema di prova del nesso causale *"non può invocarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione per attestare l'esistenza di un ampio consenso nella comunità scientifica in ordine alla legge scientifica di copertura relativa al collegamento tra la*

² Cfr. tra le altre Cass., Sez. II, 11.10.2013, n. 43923; Cass., Sez. V, 15.12.2015, n. 9831.

³ Cass., Sez. V, 27.3.2015, n. 36080, in C.E.D. Cass., n. 264860.

⁴ Cass., Sez. I, 18.06.2020, n. 27115.

⁵ GULOTTA G., *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Giuffrè, Milano 1987.

condotta e l'evento. Nella fattispecie – relativa alla questione della sussistenza di una legge statistica di copertura in ordine all'effetto acceleratore sul mesotelioma dell'esposizione ad amianto nella fase successiva a quella dell'insorgenza della malattia – la S. C. ha precisato che non si può ricercare nelle pronunce della Corte di legittimità la validazione di una teoria scientifica, in quanto il precedente giurisprudenziale non costituisce il “nomos” del sapere scientifico”⁶.

A fronte di quanto appena riferito, dobbiamo chiederci se sia corretto che un magistrato – come ritenuto nella sentenza qui commentata – decida se non esclusivamente almeno prevalentemente quale delle due opinioni conti maggiormente sulla base del ruolo e dell'autorità di chi ne ha richiesto l'opinione scientifica.

Intanto, diradando equivoci che poggiano anche su affermazioni come quelle contenute nella sentenza Guidi⁷ delle Sezioni Unite che, definendo il consulente tecnico del Pm come testimone, considera l'esperto della difesa come un mero ausiliario, attribuendo al primo e non al secondo l'obbligo di dire la verità, addirittura anche in relazione a “giudizi di natura squisitamente tecnico-scientifica”.

Impegnarsi a dire la verità su opinioni scientifiche? Ciò che si può esigere è che sia sincero, o cioè che egli creda scientificamente e coscientemente nell'opinione che esprime.

Facciamo un esperimento mentale: un giornalista scrive su un giornale/dice ad una trasmissione televisiva che un certo parlamentare è un cretino oltre che ignorante per aver detto in un suo comizio “l'altro giorno guardando il sole che viaggiava davanti ai miei occhi per tuffarsi nel mare pensavo alla bellezza della natura e alla tristezza della situazione italiana perché nella politica attuale...”. Poniamo che il giornalista sia stato querelato dal politico per averlo offeso e che il giornalista, in quanto titolare del diritto di cronaca avendo diritto alla *exceptio veritatis*, abbia incaricato come proprio C.T.P. Copernico e che il Pubblico Ministero abbia citato come consulente Tolomeo. Nel processo il giudice deve decidere se ha ragione il giornalista a dare del cretino ed ignorante al politico esercitando il suo diritto di critica oppure no. Siccome Tolomeo è stato citato come consulente dal Pubblico Ministero, vorrà dire che aveva ragione il politico quando pensava che il sole girasse intorno alla Terra? D'altronde il giudice trova conferma dell'opinione del C.T.P. del Pubblico Ministero nel suo libero convincimento perché è davanti agli occhi di tutti che il sole gira attorno alla terra. D'altronde tutti diciamo che il sole scende all'orizzonte quando invece è l'orizzonte che sale.

Di fatto, abbiamo sempre la sensazione che il Pubblico Ministero abbia più credito del difensore e questa sentenza rovescia il guanto. Può essere che sia soltanto una gaffe argomentativa, ma che ha le sue fondamenta in quanto appena descritto, che non vuole essere motivo di ulteriore approfondimento in questo commento, poiché già trattato dai critici sopracitati.

La questione – epistemologicamente parlando – non è nuova. Si pensi al contrasto tra personaggi illustri come quello tra Newton e Cartesio sulla spiegazione dei moti

⁶ Cass., Sez. IV, 14 giugno 2017 n. 16715.

⁷ Cass., SS.UU., 12 dicembre 2014, Guidi, in CED, 261187.

celesti, o al disaccordo tra Faraday e Maxwell, i quali pensavano che nello studio dei fenomeni elettrici e magnetici ci si dovesse concentrare su che cosa avviene nell'apparente spazio vuoto tra i corpi carichi, e coloro che, come Ampère e Weber, ritenevano invece fondamentale partire dai corpi carichi e studiare le loro interazioni; o, anche, il dibattito tra Einstein e Bohr sulla completezza della meccanica quantistica come teoria fisica⁸.

È vero che soprattutto le materie della psicologia e della scienza “psico-sociale” o “psico-neurosociale” presentano questioni che sono ancora aperte. Per fare un esempio semplice: c'è chi crede che l'inconscio esista (teoria psicoanalitica) e c'è chi ritiene che ci sia semplicemente una porzione della nostra conoscenza a noi ignota, non così determinante per le nostre azioni come lo è secondo uno psicoanalista. Nessuno dei due mente, anche perché esporre un esperto all' “impegno di dire tutta la verità” è una contraddizione, perché la scienza può solo garantire che il testimone esperto risponda secondo scienza e coscienza, perché la verità nella scienza è spesso posta in dubbio⁹. Visto che molta scienza per certi problemi non ha una soluzione definitiva, è chiaro che nel processo si possa prospettare una parte del sapere scientifico che, per così dire, fa gioco a una certa posizione, e per questo si può scegliere uno specialista piuttosto che un altro.

In una successiva sentenza¹⁰, si dichiara che sia la perizia che la consulenza tecnica rientrano nell'ambito della prova dichiarativa, ammettendosi *“se è vero [...] che nessun metodo scientifico – per la sua intrinseca fallibilità – può mostrare la verità di una legge scientifica, ne consegue, inevitabilmente, che anche la perizia non può essere considerata portatrice di una verità assoluta (e quindi “neutra”) tanto più in quei casi in cui il perito – del tutto legittimamente – sia fautore di una tesi scientifica piuttosto che di un'altra”*¹¹.

Un'altra Sentenza di Cassazione¹² ammette che *“le acquisizioni scientifiche cui è possibile attingere nel giudizio penale sono quelle più generalmente accolte, più condivise, non potendosi pretendere l'unanimità alla luce della ormai diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità del sapere scientifico”*.

Com'è stato osservato in dottrina, *“si propone, dunque, un assetto in cui, entrambe le parti debbono presentare esperti dotati di un grado significativo di attendibilità scientifica e ciascuno degli elementi del fatto va provato al di là del ragionevole dubbio. Se nessuno dei due soddisfa la condizione, la colpevolezza non è affatto provata e l'imputato dovrà essere assolto. Se entrambe le parti soddisfano le condizioni e le conclusioni sono equiaffidabili, la colpevolezza non è provata al di là di ogni ragionevole dubbio ed egli andrà condannato (mentre nessuno rilievo*

⁸ CASTELLANI E., *Il disaccordo scientifico*, in *Le Scienze*, 2020, p. 15.

⁹ Ci sono poi i cosiddetti esperti della nostra materia psicoforense, da me maggiormente praticata, che dopo aver intervistato qualcuno come perito o CT dicono “quello che mi ha colpito è stato che”, come se si discutesse delle sue emozioni, ma così dicendo ci vuole far credere che quello che lo ha colpito sia anomalo sotto il profilo scientifico senza provarlo. Non è così. Come sostiene Edmond Husserl, l'esperienza in sé non è scienza.

¹⁰ Cass., SS. UU., 2 aprile 2019, n. 14426, Pavan.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Cass., Sez. IV, 12 ottobre 2018, Beduschi.

potrebbe attribuirsi alla presentazione, da parte della difesa, di un consulente di modesta attendibilità scientifica)"¹³.

Da questa disamina della giurisprudenza e letteratura se ne trae che il giudice si pone nei confronti degli esperti come garante della correttezza metodologica e della loro integrità ed indipendenza, basando così dai risultati del contraddittorio il fondamento del proprio giudizio¹⁴.

Invece, secondo la "lezione" di questa sentenza sembra che uno scienziato possa raccontare una cosa piuttosto che un'altra a seconda di ciò che faccia comodo al proprio mandante che, se è il Pubblico Ministero, vale molto perché il rigore discenderebbe dalla funzione pubblica, mentre se è il difensore, vale meno.

Così soltanto per avere un'idea vediamo di fare un ripasso dell'ABC¹⁵ per chi domani dovrà essere *peritus peritorum* e stabilire cos'è la scienza, l'unica impresa umana che ha il pregio di non ripetere mai gli stessi errori.

Una teoria è un complesso di ipotesi e/o proposizioni logicamente interrelate, che trova credito presso gli studiosi della materia, volta a spiegare un fenomeno o un insieme di fenomeni da cui possono derivarne delle uniformità empiriche¹⁶.

La funzione delle teorie è sia quella di generalizzare dai dati osservati, sia quella di convalidarsi attraverso l'osservazione spunto delle teorie. Per esempio, per deduzione si formulano delle ipotesi che vengono operazionalizzate, poi con l'osservazione sono misurati i fenomeni che, attraverso generalizzazioni empiriche, per induzione riportano o non riportano alle teorie.

In merito, è necessario puntualizzare che la scienza è un processo fallibile e congetturale¹⁷ ed essere consapevoli che le deduzioni possano dare risultati erronei se le premesse sono sbagliate e le induzioni altrettanto, se i casi esaminati sono pochi. Se consideriamo la frase "tutti i cigni sono bianchi", a prescindere da quanti sono i cigni, noi non potremo mai dimostrare l'enunciato che sono tutti bianchi, perché non li abbiamo visti tutti. È sufficiente trovare un cigno nero, e fu trovato, perché l'enunciato iniziale sia falso e smentisca la nostra ipotesi provvisoria. La falsificazione è dunque importante per il fatto che smentisce le nostre congetture e non incoraggia la credenza in postulati indimostrabili. L'aumento delle conoscenze scientifiche è la riformulazione continua delle teorie che sono state smentite dalla falsificazione; quelle che resistono sono quelle che reggono ai tentativi di falsificazione. È bene ribadire che questo, tuttavia, non è una garanzia assoluta: basti pensare che nel XX secolo la concezione newtoniana di spazio e tempo è stata superata. Tra il XVII e XX secolo la comunità scientifica condivideva il paradigma newtoniano per cui il tempo era considerato assoluto, finché nel 1905 Einstein dimostrò che il tempo è relativo, ossia scorre ad una velocità diversa a

¹³ BLAIOTTA R., CARLIZZI G., *Libero convincimento, ragionevole dubbio e prova scientifica*, in *Prova scientifica e processo penale* a cura di Canzio G., Luparia L., 2017, p. 367-375.

¹⁴ CONTI C., *Scienza controversa e processo penale: la Cassazione e il "discorso sul metodo"*, in *Dir. pen. proc.*, n. 6/2019, p. 848.

¹⁵ Tratto da GULOTTA G., *La vita quotidiana come laboratorio di psicologia sociale*, Giuffrè, 2008, p. 8-11.

¹⁶ MERTON R.K., *Teoria e struttura sociale*, il Mulino, Bologna 1959.

¹⁷ POPPER K.R., *Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica*, 1963.

seconda della prospettiva personale, mettendo in crisi e superando i principi fondamentali della fisica newtoniana.

Kuhn¹⁸ ha confutato il modello popperiano di falsificabilità descrivendo come la scienza sia un viaggio e lo sviluppo scientifico nel tempo sia determinato dal succedersi di paradigmi o istanze macro-teoretiche autonome, ovvero non dipendenti né dalla natura né dalla quantità dei dati o fatti accumulati, ed in una certa misura anche indipendenti dai risultati sperimentali. Questo ci permette di prendere atto che la scienza, in quanto viaggio, la cui meta è il viaggio stesso, è soggetta al cambiamento.

Gli assunti scientifici tendono ad essere regolati dal principio di *parsimonia*, in base al quale non vanno postulate entità inutili e devono eliminarsi, secondo il cosiddetto «rasoio di Ockham», le ipotesi complesse quando quelle più semplici sono sufficienti. Come dice Bertrand Russell¹⁹, quando in una scienza si può interpretare qualcosa senza presupporre un'entità ipotetica non c'è ragione di tale presupposizione.

Esistono teorie a *breve, medio e vasto* raggio secondo la maggiore o minore limitatezza dei fenomeni che tendono a spiegare. Le teorie a medio raggio sono quelle più utilizzabili. Esse, come ha precisato Merton²⁰:

- 1) Consistono di serie limitate di assunti che permettono di derivare logicamente e valutare empiricamente taluni fenomeni;
- 2) Sono unificabili in reti più vaste di teorie (è cioè possibile giungere a qualche grado più elevato di generalizzazione in teoria a più vasto raggio);
- 3) Sono sufficientemente astratte per interpretare ambiti diversi dell'agire sociale e perciò superano la semplice descrizione degli accadimenti o la mera generalizzazione empirica;
- 4) Intersecano la distinzione tra problemi micro e macro-dimensionali.

Vediamo alcune delle principali funzioni delle teorie.

Esplicativa: chiarifica, dà conto, rappresenta, organizza, riassume conoscenze in una prospettazione precisata al fine di comprendere dei fatti o dei risultati empirici. Questa funzione è considerata tanto migliore quanto più:

- a) Esplicita i confini del proprio oggetto;
- b) Fornisce criteri per selezionare i fatti da osservare;
- c) È coerente, priva di contraddizioni;
- d) È costruita in modo da essere corroborata o falsificata; cosicché le sue proposizioni possono essere confermate, verificate o disconfermate;
- e) Ha una validità esterna, nel senso che è consistente con fatti osservati e con esperienza della vita di tutti i giorni,
- f) È economica, cioè priva di ridondanze, semplice e con un numero limitato di assunzioni.

Euristica: in pratica fertile di ricerche e creatività.

Predittiva: anticipa i fatti e/o i tempi.

¹⁸ KHUN T.S., *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, 1962.

¹⁹ RUSSEL P., *The Brain Book*, Routledge, London, 1979.

²⁰ MERTON R.K., *Teoria e struttura sociale*, il Mulino, Bologna 1959.

Di controllo: consente non solo di spiegare o predire, ma anche di modificare, limitare o espandere il fenomeno oggetto delle teorie²¹ e/o di soluzione di problemi: concettuali e/o empirici²².

Gli interrogativi tipici dell'argomento scientifico sono i seguenti²³:

- 1) Dobbiamo riconoscere che un certo fenomeno non è spiegato sulla base della teoria corrente?
- 2) Possiamo estendere una certa teoria per comprendere un certo fenomeno sino ad ora non spiegato scientificamente?
- 3) Possiamo integrare due o più teorie sinora indipendenti per formarne un'altra in un sistema più completo di idee e spiegazioni?
- 4) Dobbiamo riconoscere che due o più teorie che sono state fino ad ora considerate unitariamente debbono essere distinte e utilizzate separatamente?
- 5) Possiamo provare un metodo/procedimento per ricostruire un intero corpo di teorie scientifiche in modo da avere una comprensione più economica e meglio organizzata?
- 6)


Gli argomenti di carattere scientifico si possono distinguere in:

- 1) *Regolari*, il cui scopo è stabilire conclusioni fattuali facendo appello a idee accettate correntemente in sede scientifica;
- 2) *Critici*, in cui la materia non riguarda semplicemente gli oggetti, i sistemi e i processi del mondo naturale, ma piuttosto le nostre teorie su questi oggetti, sistemi e processi; le questioni riguardano non tanto la natura in se stessa ma l'adeguatezza delle nostre idee correnti sulla natura;
- 3) *Generativi*, in cui si offrono parametri concettuali nuovi per comprendere dati conosciuti o nuovi;
- 4) *Ermeneutici*, in cui una certa teoria è utilizzata per comprendere dati conosciuti.

²¹ FREY L.R., BOTAN C.H., FRIEDMAN P.G., KREPS G.L., *Investigating Communication: An Introduction to Research Methods*, Prentice Hall, Englewoods Cliffs, 1991.

²² LAUDAN L., *Il progresso scientifico. Prospettiva per una teoria*, Armando, Roma 1979.

²³ TOULMIN S., RIEKE R., JANIK A., *An Introduction to Reasoning*, MacMillian Publishing Co., Londra 1979.



Gli scienziati si distinguono perché rendono pubbliche le loro ricerche offrendole al controllo di terzi significativi. Le domande fondamentali relative alla loro opera sono le seguenti²⁴:

- 1) La stessa ricerca fatta da un altro ricercatore con gli stessi metodi e con gli stessi partecipanti avrebbe ottenuto i medesimi risultati (*attendibilità*)?
- 2) I risultati rispecchiano lo stato delle cose (*validità*)?
- 3) I risultati sono applicabili ad altri casi e campioni (*generalizzabilità*)?
- 4) La procedura e i risultati della ricerca sono affidabili (*credibilità*)?

Vediamo alcune questioni di base. L'uomo può essere visto come un *agente*, frutto del sistema in cui è calato, o come *attore*, e cioè come creatore del contesto in cui vive e del mondo sociale: può essere studiato in modo *catascopico* ossia dall'alto verso il basso, o *anascopico* e cioè dal basso verso l'alto²⁵.

Così nella prima visione bisogna *spiegare* cercando nessi di causa, nell'altra bisogna *comprendere* trovando i significati delle azioni. In questa seconda prospettiva bisogna sapere che cosa le azioni significano per l'attore e che cosa significano i significati dell'attore per gli altri²⁶.

²⁴ SHIPMAN M., *The Limitation of social Research*, Longman, Londra 1982.

²⁵ DE ZEEUW E., *Social change and the design of enquiry*, in F. Geyer J. van den Zouwen (a cura di) *Sociocybernetic Paradoxes: Observation, Control and Evolution of Self-steering Systems*, J.W. Arrowsmith, Bristol 1986.

²⁶ HOLLIS M., *The Philosophy of Social Science*, Cambridge University Press, Cambridge 1994.

Il dilemma è dunque: la vita sociale è l'espressione di forze ontologicamente diverse dall'azione dei singoli o consiste in una *fabbrica di significati*? Dunque, le norme semplicemente regolano gli individui o sono ciò che *costituisce* il contesto?

Vale anche qui l'osservazione di Wittgenstein²⁷ che le regole di un gioco non solo lo governano ma lo costituiscono?

Le ragioni delle azioni umane ne costituiscono la causa e, dunque, la spiegazione, o bisogna tendere ad un livello di astrazione diverso, cioè alla comprensione dei significati?

I fatti sociali hanno cause diverse dalle caratteristiche psicologiche degli individui? Siamo *creatori* o *creature* del mondo sociale?²⁸

Se sono le regole che governano le nostre azioni, come si coordina l'azione reciproca con chi le viola deliberatamente o non le conosce? Quante volte nella vita sociale ci troviamo come ad un tavolo da poker dove ci sono dei principianti e dei bari: come si può giocare? Qual è dunque il peso del *codice sociale*?

Il comportamento sociale deve essere considerato apprezzando delle leggi, come quelle della natura, che lo prescindono, o senza presupporre la loro esistenza?

Dobbiamo *scoprire leggi naturali invarianti* o *sviluppare criteri interpretativi* del mondo sociale umano?²⁹

Qual è poi il nesso tra le cosiddette leggi di natura e il comportamento umano? La condotta del giocatore di biliardo ha a che fare con le leggi della fisica che regolano il movimento delle palle sul tavolo?

E quali sono i rapporti tra il biologico, lo psicologico e il sociale? Perché quando abbiamo fame nei supermercati compriamo più del necessario e diversamente facciamo se abbiamo appena mangiato?

Nella scienza non esistono le Sezioni Unite per dirimere queste controversie, ma è opportuno riflettere sul progetto di ricerca interdisciplinare finanziato dall'Irish Research Council New Horizons Award Scheme.

“Come accade spesso per temi di riflessione su aspetti scientifici, anche in questo caso non mancano iniziative di carattere interdisciplinare. Vale la pena ricordare, in proposito, il progetto di ricerca *When Experts Disagree*, con sede presso l'Università di Dublino e finanziato dall'Irish Research Council. Il progetto coinvolge scienziati e filosofi, con lo scopo dichiarato di “raggiungere una migliore comprensione del ruolo e delle conseguenze del disaccordo tra esperti della comunità scientifica e delle implicazioni di questo disaccordo per le politiche degli eventi governativi e per la formazione dell'opinione pubblica”³⁰.

La domanda principale alla base di questo progetto è come reagire ai disaccordi tra gli esperti, quando nessuna delle due parti stia facendo errori evidenti. L'obiettivo del progetto è di comprendere meglio il ruolo e le conseguenze del disaccordo tra esperti

²⁷ WITTEGENSTEIN L., *Philosophical Investigations*, Basic Blackwell, Oxford 1953.

²⁸ HOLLIS M., *The Philosophy of Social Science*, Cambridge University Press, Cambridge 1994.

²⁹ HIMMELWEIT H.T., GASKELL G., *Societal Psychology*, Sage, Newbury Park 1990.

³⁰ CASTELLANI E., *Il disaccordo scientifico*, in *Le Scienze*, 2020, p. 15.

scientifici e le implicazioni che questi possono avere sulle decisioni a livello politico, delle agenzie governative e nella formazione dell'opinione pubblica.

Scienziati e filosofi esaminano casi di disaccordo tra esperti, che si collocano in diversi ambiti, coinvolti o meno nella politica (per esempio disaccordo circa temi di astrofisica o circa temi sui cambiamenti climatici); facendo un confronto è così possibile comprendere le differenze metodologiche e normative nello sviluppo e trattamento del disaccordo nelle due aree.

Il progetto si pone queste domande:

1. Quali sono le migliori vie per comprendere e affrontare il disaccordo tra esperti?
2. Quali sono le strategie ottimali per scegliere e fidarsi di alcune opinioni piuttosto che di altre?
3. Qual è l'impatto del disaccordo tra esperti scientifici?

Nel periodo tra Agosto e Settembre 2017 si è tenuta una conferenza multidisciplinare con titolo "Trust, expert opinion and policy"³¹, nella quale sono state affrontate le questioni circa l'affidabilità e la veridicità dell'opinione degli esperti.

Nella conferenza è emerso che i non specialisti debbono fidarsi di ciò che gli esperti dichiarano non essendo in grado, sia per competenza che per inaccessibilità alle metodologie e ai dati di verificare le loro affermazioni. Si tratta di una condizione di "dipendenza epistemica" che vaglia prove che vengono considerate di "secondo ordine". Si tiene conto cioè dei processi scientifici e mentali che gli esperti hanno utilizzato per giungere alle loro conclusioni. Prove di secondo ordine che sono più salienti tanto più gli esperti non siano d'accordo tra loro.

Tra le prove di secondo ordine – di cui anche il mondo forense può tener conto – sono indicate: il grado di consenso tra gli esperti; i potenziali interessi e pregiudizi dei contendenti; gli indicatori di onestà; e le qualifiche dei contendenti e i precedenti di successo e integrità.

Per concludere, è urgente che nella formazione dei cosiddetti operatori forensi sia previsto in modo significativo lo studio della teoria e pratica dell'argomentazione e dell'epistemologia.

³¹ <http://whenexpertsdisagree.ucd.ie/>.